



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 settembre 2012, composta da:

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO	Presidente
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario, relatore
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3.07.2003 e n.1 del 17.12.2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Musile di Piave (VE) n. prot. 9672 in data 13 luglio 2012, qui pervenuta il 20 luglio 2012 ed assunta al prot. CdC n. 5310;

VISTA l'ordinanza presidenziale di questa Sezione n. 52/2012 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Il Comune di Musile di Piave con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere di questa Corte sull'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Il Sindaco nella suddetta richiesta di parere premette che " a seguito dell'elezione alla carica di deputato avvenuta nel maggio 2008, (...) formalizzava la rinuncia alla indennità di funzione spettanti come Sindaco ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 (Tuel).

Ciò nonostante l'art. 83 del Tuel sancisca espressamente il divieto di cumulo delle indennità unicamente nel caso di cariche

incompatibili, e non è questo il caso dato che il Comune di Musile ha una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (precisamente abitanti 11.578).

A tal fine ricorda che L'art. 82, comma 8, lett. f), del citato Tuel, stabilisce altresì, tra i criteri da rispettare nella determinazione dell'indennità di funzione in parola, la previsione dell'integrazione dell'indennità dei Sindaci, a fine mandato, con una somma pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato”.

Tutto ciò premesso, il Sindaco chiede il parere di questa Corte circa “ la possibilità da parte del Sindaco di percepire, alla fine del mandato, la relativa indennità, pur avendo rinunciato all'indennità di funzione a seguito dell'elezione a parlamentare della Repubblica”.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Musile di Piave è stata formulata ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131.

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta stessa è da ritenere ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente (art.50 del TUEL).

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, si richiamano le deliberazioni del 27 aprile 2004 e n. 5 del 10 marzo 2006 con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero anche pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati con le delibere su richiamate hanno circoscritto l'ambito oggettivo di nozione di contabilità pubblica "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Per ultimo, l'ambito applicativo dell'attività consultiva è stato ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti che hanno delineato un concetto unitario della

nozione di contabilità pubblica, riferito "al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"; la predetta nozione è, comunque, da intendersi, "in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Nel caso di specie, il parere richiesto concerne la corresponsione di un' indennità di fine mandato nel caso di avvenuta rinuncia alla percezione dell'indennità di funzione, con evidenti riflessi sul piano contabile e finanziario dell'ente.

La Sezione richiama preliminarmente il testo della norma invocata (art.82 del TUEL), che così recita: *"La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:(...)*

lett.f) a fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno".

L'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 riprende quanto già previsto nella norma appena

citata del TUEL, precisando ulteriormente che tale importo è proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Già dal tenore testuale del comma 8, lett. f del più volte citato art. 82. che parla espressamente di " *integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato*" si ricava che la disposizione fa esplicito riferimento alla indennità effettivamente corrisposta. La circolare del Ministero dell'interno 5 giugno 2000, n. 5/2000, ha al riguardo confermato che detta indennità di fine mandato, spettante a sindaci e presidenti di provincia, va commisurata al compenso "effettivamente corrisposto", ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno; ed anzi, in caso di rielezione del Sindaco, va corrisposta alla fine del primo mandato (Parere 09/02/2009 prot. n. 15900 /TU/82 del Ministero dell'Interno) a valere sul bilancio dell'esercizio nel quale si verifica la conclusione, prevedendo il necessario adeguamento dello stanziamento relativo alle indennità di funzione.

Della stessa norma peraltro è stata esaminata anche la portata sul piano sostanziale, deducendo parimenti che le disposizioni appena richiamate non prevedono la corresponsione, a fine mandato, di un'autonoma e diversa indennità, bensì di una mera integrazione all'indennità di funzione eventualmente percepita.

La giurisprudenza di questa Corte, in linea con la ricostruzione sin qui operata, ha affermato che *tale interpretazione sarebbe*

sostenuta, oltre che dalla lettera della norma, dal criterio dettato per la computazione dell'integrazione medesima sopra riferito, deducendo altresì che la rinuncia all'indennità di funzione per la carica di sindaco (o di presidente di provincia) comporta automaticamente la rinuncia all'integrazione della stessa a fine mandato, integrazione che, del resto, per la sua stessa computazione, presuppone la corresponsione di un'indennità di funzione cui parametrarla (Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 15/2009).

Le suaccennate conclusioni, da cui questo Collegio non intende discostarsi e che vanno interpretate alla luce di un recente, accentuato sfavore per le spese della politica, del quale questa Sezione si è fatta interprete con le delibere n. 283/2012/PAR del 24/04/2012 e 435/2012/PAR del 3/07/2012, sono nel senso che non possa essere corrisposta l'indennità di fine mandato al Sindaco che abbia rinunciato all'indennità di funzione (cfr. in questo senso anche Sez Piemonte, n. 282/2011/SRCPIE/PAR).

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Musile di Piave.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2012.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Dott. Tiziano Tessaro

f.to Dott.ssa Enrica Del Vicario

Depositato in Segreteria il

IL DIRETTORE DI SEGreteria

12/09/2012

f.to (Dott.ssa Raffaella Brandolese)